



# Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Occupazioni temporanee di aree comunali periodo estivo - Atto di indirizzo.**

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Maggio alle ore 13:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) <b>FUDA PIETRO</b>	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
2) <b>ROMEO ANNA MARIA</b>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>SI</i>
3) <b>GERACE MARIA CECILIA</b>	<i>Assessore</i>	<i>NO</i>
4) <b>GUTTA' LUIGI</b>	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
5) <b>LANZAFAME GIOVANNI</b>	<i>Assessore</i>	<i>SI</i>
6) <b>MACRI' ERCOLE VINCENZO</b>	<i>Assessore</i>	<i>NO</i>

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

*Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale AVV. UMBERTO NUCARA.*

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla presente deliberazione i Responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTE

le numerose istanze pervenute all'Amministrazione comunale, mediante le quali diversi operatori hanno richiesto il permesso temporaneo per l'occupazione del suolo pubblico, durante il periodo estivo, per finalità commerciali (vendita di prodotti o somministrazione di alimenti, posizionamento di tavoli e sedie, bancarelle etc.), finalità espositive e/o promozionali, finalità ludiche e culturali;

#### PRESO ATTO

che non vi è un Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche per la stagione estiva, nel quale sono stati individuati i posteggi da assegnare in concessione decennale agli operatori commerciali ed artigianali;

#### REPUTATO

necessario, al fine di consentire celermente l'evasione delle suddette pratiche, fornire

indirizzi generali agli uffici preposti affinché procedano all'assegnazione temporanea delle aree in maniera omogenea e senza disparità di trattamento;

#### PRECISATO

che l'Amministrazione comunale è da sempre sensibile ad offrire alla cittadinanza e agli operatori economici ulteriori opportunità e/o servizi per promuovere ed incentivare gli scambi commerciali ed, in tale ottica, ritiene opportuno consentire l'occupazione del suolo pubblico a coloro che presentino richiesta, nel limite dello spazio a disposizione, per effettuare attività commerciali e promozionali, nel periodo compreso tra 1 Giugno ed il 15 settembre, previo pagamento dell'area assegnata;

#### CONSIDERATO

inoltre che, al fine di garantire un ordinato e decoroso svolgimento della vendita, senza creare problemi di viabilità e incolumità dei pedoni, è opportuno stabilire che le autorizzazioni temporanee vengano rilasciate dai competenti uffici comunali, in base all'ordine cronologico di presentazione, ed, in ogni caso, nei limiti dello spazio individuato dall'Ufficio P.M. e nel rispetto tutti i criteri generali contenuti nel presente atto;

#### DATO ATTO

che la presente deliberazione è priva di rilevanza contabile come attestato dal Responsabile dell'Area Finanze e Tributi;

#### VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 507/1993;
- lo Statuto comunale;

### DELIBERA

#### DI CONSENTIRE

per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre, l'occupazione temporanea di aree di proprietà comunale al di fuori degli spazi individuati nella planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 12 del 21/01/2010 per finalità commerciali e/o promozionali;

#### DI DARE

l'indirizzo agli uffici competenti affinché, nel l'assegnazione dei posteggi, esaminino le istanze in base all'ordine cronologico di presentazione garantendo, comunque, la viabilità, la sicurezza stradale e l'incolumità dei pedoni, nel rispetto dei seguenti criteri:

#### A) Criteri generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, previa autorizzazione comunale, possono essere consentite occupazioni temporanea delle seguenti aree:
  - a) le aree e gli spazi di proprietà comunale;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, portici e relativi interpilastrati;
2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati precedentemente, sono subordinate a preventivo parere dell'Ufficio di P.M. sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture deve essere

valutata dal Settore 5 Politiche del Territorio e dell'Ambiente., al fine di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 2.

5. I presenti criteri si riferiscono alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire concessione edilizia, anche se in forma precaria.

6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dei regolamenti comunali, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

## B) Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici oggetto dei presenti criteri possono essere:

a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, che non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, che abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. Chiunque intenda occupare una porzione del suolo pubblico dovrà richiedere ed ottenere concessione da parte del Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa edilizia ed urbanistica, dal regolamento di polizia urbana e dalle leggi vigenti.

5. Nella carreggiata delle strade secondarie con scarsità di traffico cittadino, dalle ore 18:30 alle ore 02:00.

6. Nella zone pedonali (marciapiedi, piazze o zone a traffico limitato);

7. Nelle aree verdi a condizione che l'area insista su una superficie calpestabile non superiore ad 1/3 della superficie totale;

8. Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti;

9. Le aree potranno avere una larghezza pari al fronte dell'attività richiedente e dovranno prevedere dei percorsi pedonali di confine non inferiori a 1,20 m.

### C) Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e tutela del paesaggio.
2. L'occupazione del suolo può essere realizzata anche mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

### D) Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

### E) Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e dei diversamente abili, e l'occupazione non si estenda oltre un metro e trenta dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dal Servizio Tutela del Paesaggio.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

### F) Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento in materia di commercio su aree pubbliche e in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti alimentari e non, artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dal Servizio Tutela del paesaggio.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato oltre che al parere del Servizio Tecnico Ed. Priv. anche al parere favorevole della Giunta Comunale;

Il canone concessorio viene fissato a **0,15€/mq per ogni giorno di occupazione**

Dopodiché

con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs 18.08.2000 n. 267.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente deliberazione, , si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 30/05/2016

**Il Responsabile del Settore**  
**f.to ARCH. NICOLA TUCCI**

---

---

Letto e Sottoscritto

**Il Sindaco**  
**f.to ING. PIETRO FUDA**

**Il Segretario Generale**  
**f.to AVV. UMBERTO NUCARA**

---

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.O.E.L.).

Sede,

**Il Segretario Generale**  
**f.to AVV. UMBERTO NUCARA**